

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BOLDRINI, CIPELLINI, PECCHIOLI, SIGNORI,  
TOLOMELLI**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 13 febbraio 1980 (Stampato n. 286)*

---

Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 4 marzo 1980*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal

decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

#### ART. 2.

Ai partigiani combattenti ai quali sia stata riconosciuta una qualifica gerarchica prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, è concesso, a titolo onorifico, il corrispondente grado nell'Esercito, sempre che la funzione di comando sia stata esercitata per un periodo non inferiore a tre mesi prima della data di liberazione della zona in cui operarono. In caso di periodo inferiore ai tre mesi, il grado sarà equiparato a quello immediatamente inferiore.

#### ART. 3.

Coloro che, nel corso della lotta partigiana, già ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento più favorevole.

#### ART. 4.

La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'articolo 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di Liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

## ART. 5.

Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non è richiesto nei confronti dei:

caduti o dispersi in combattimento;

deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;

mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;

deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attività partigiana.

## ART. 6.

Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai Distretti o Comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito Servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.